

IL MANIFESTO - 21 LUGLIO 2012

Le ragioni del diritto (e del conflitto)

di Gianni Ferrara

Continua la discussione sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo. La rilevanza della questione è indubbia. Lo è in sé. Lo è per lo sconcerto che potrebbe aver determinato nell'opinione pubblica. La Magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale si sono poste come argini alla devastazione dello stato di diritto programmata e perpetrata da un Presidente del consiglio e da maggioranze di governo che per quasi un ventennio hanno usato il potere pubblico per fini privati, i poteri legali per fini illegali. Il timore della rottura di questa triade della garanzia dei diritti e degli equilibri costituzionali è spiegabile. Ma, per fortuna, è infondato. I costituzionalisti che sono intervenuti, concordi, su questo e su altri giornali lo hanno dimostrato. Ma è bene aggiungere qualche ulteriore motivazione.

Va chiarito intanto che il Presidente della Repubblica ha sollevato il conflitto nei confronti di un ufficio dell'ordine giudiziario, la Procura di Palermo, non nei confronti della Magistratura in quanto tale, come ha scritto qualche giornale. Peraltro, dal ricorso del Presidente non derivano effetti sospensivi, né ostacoli, o intralci al procedimento in corso. Quanto mai significativa è poi l'astensione da parte dell'Associazione nazionale dei Magistrati dal prendere posizione sul caso. Evidentemente non ha ravvisato che il ricorso possa produrre qualche menomazione del ruolo costituzionale dell'ordine giudiziario.

Ma è sull'oggetto del conflitto che si deve riflettere, su cosa sia l'intercettazione. Non può esserci dubbio: è un'interferenza, una restrizione della libertà e della segretezza della corrispondenza, diritti riconosciuti ambedue come inviolabili dalla nostra Costituzione (art. 15). Ammetterla è perciò determinare una deroga alla garanzia di questi diritti. Una deroga che la stessa norma costituzionale prevede per la persecuzione di reati, consentendo che quei diritti, pur inviolabili, possano subire limitazioni, ma solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Una deroga costituzionalmente legittima quindi, ma pur sempre una deroga. E si sa che principio indiscusso di civiltà giuridica è quello che impone, per le norme che derogano, un'interpretazione rigorosissima, non espansiva, di stretto diritto.

Non è stata tale quella della Procura di Palermo, anzi. Il perché è evidente. Gli ambiti delle deroghe sono, e devono essere limitati. Oggettivamente e soggettivamente. Nel nostro ordinamento l'ambito oggettivo è circoscritto dalle prescrizioni dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Lo è anche quello soggettivo. Vi provvede sia l'art. 68 della Costituzione che tutela i membri del Parlamento dalle intercettazioni "in qualsiasi forma" sempre che non siano autorizzate della Camera di appartenenza, sia l'assenza, nel nostro ordinamento, di qualche disposizione che permetta l'intercettazione della corrispondenza verbale o scritta del Presidente della Repubblica. A meno che non si tratti di quanto dispone l'articolo 7, comma terzo della legge 5 giugno 1989, correttamente citato nel decreto che solleva il conflitto di attribuzione. Detto articolo permette le intercettazioni al Presidente della Repubblica, ma se inquisito per alto tradimento o per attentato alla Costituzione ed anche in tal caso, solo se la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica. Tanto piena e densa è la garanzia della libertà e segretezza di corrispondenza del Presidente della Repubblica.

Non si dica che quelle in possesso della Procura della Repubblica sono intercettazioni "indirette" e perciò sottoposte al regime del codice di procedura penale di cui agli articoli 266 e seguenti. Dirette o indirette che siano, sono intercettazioni di conversazioni del Presidente. In quanto tali, in quanto cioè non previste da deroghe alla garanzia assicurata costituzionalmente alla libertà di corrispondenza del Capo dello stato, è illecito acquisirle agli atti del processo, è illecito averne valutato la rilevanza, è illecito continuare a sottoporle alla procedura dettata per le intercettazioni previste dal codice di procedura penale.

Di ragioni per sollevare il conflitto ce ne erano, ce ne sono. Disconoscerle è segno di grave *nonchalance* dei diritti inviolabili da parte di qualche magistrato. In altri rivela ignoranza o

malafede o un intento eversivo. Comunque non è prova di “virtù repubblicane”.